

BILANCIO CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

PROLUSIONE DEL PRESIDENTE

Il 2007 è stato un anno molto significativo per la crescita del gruppo Equitalia sia in termini di obiettivi strategici realizzati, sia in termini di sviluppo del proprio modello organizzativo, definito dal Piano Industriale triennale 2007-2009.

Dopo la fase caratterizzata dallo start-up della società capogruppo e delle operazioni di acquisizione del controllo delle società agenti si delinea l'impegno nell'efficientamento della gestione e di razionalizzazione dei costi operativi e nel cambiamento del rapporto con i contribuenti improntato verso la trasparenza nella prospettiva di un Paese fiscalmente più giusto.

L'omogeneizzazione delle denominazioni sociali e del layout delle sedi e soprattutto la comune azione per l'incremento del volume della riscossione e il miglioramento del rapporto con il cittadino-contribuente, ha rappresentato in modo inequivocabile e facilmente percepibile dall'esterno il segno di questo cambiamento.

In tal senso il primo Bilancio del Gruppo rappresenta la migliore occasione per illustrare i risultati conseguiti nel primo anno di attività che si presentano come un inizio incoraggiante del lungo e complesso cammino verso il pieno recupero dell'efficienza e dell'efficacia del sistema della riscossione.

Raffaele Ferrara

PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Il 2007 è l'anno nel quale il gruppo Equitalia ha assunto a pieno il ruolo istituzionale di contrasto all'evasione da riscossione.

Gli sforzi tesi al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo in termini di incremento dell'efficacia e dei volumi della riscossione da ruoli hanno consentito immediati risparmi di denaro pubblico.

Primo risultato è la riduzione, e tendenzialmente la soppressione, del compenso forfettario assegnato dall'Erario alle società di riscossione, ridotto da circa 500 milioni di euro annui ai 405 milioni per il 2007.

In tema di risultati di riscossione si rileva l'ampio superamento dell'obiettivo di riscossione erariale da ruolo, fissato dal Parlamento in poco più di 2 miliardi di euro, che invece ha raggiunto circa i 3,3 miliardi di euro, con un incremento superiore del 80% rispetto al 2006.

Così come, più che soddisfacente è il risultato di riscossione conseguito per i crediti previdenziali - circa 2,1 miliardi di euro, per i quali si è registrato un incremento superiore al 20% rispetto all'anno precedente.

Nel radicale mutamento di rotta gestionale è stato rinnovato l'approccio verso i contribuenti, ottimizzando la rete degli sportelli sul territorio seguendo criteri di accessibilità, fruibilità, sicurezza ed economicità.

Inoltre, per favorire il rapporto con l'utenza, è stato attivato nel 2007 un tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico con cui realizzare un confronto continuo tra le Associazioni dei consumatori ed Equitalia.


Per affrontare le problematiche di comune interesse è stato istituito nel 2008 il tavolo tecnico permanente tra Equitalia e il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che si è riunito per la prima volta il 16 maggio.

Questa trasformazione del sistema, tuttora in corso, è possibile solo grazie al responsabile apporto di professionalità e impegno di tutto il personale del Gruppo al quale va il mio più vivo ringraziamento.

Attilio Befera

Dati consolidati di sintesi

Il Gruppo Equitalia, costituito da Equitalia S.p.A. e dalle sue controllate, al 31/12/2007 è così composto:



Nella presente relazione sulla gestione i valori sono espressi in migliaia di euro salvo ove diversamente indicato.

Il risultato dell'esercizio è di seguito rappresentato.

SINTESI CONTO ECONOMICO	31/12/2007
Ricavi	1.290.112
Margine operativo lordo	413.692
Risultato operativo	341.469
Risultato dopo le imposte	143.269
Variazione netta fondi rischi finanz. generali	86.500
TOTALE	56.769

Gli importi indicati in tabella, dettagliati nel paragrafo relativo ai risultati e all'andamento della gestione della presente relazione sono così determinati:

I ricavi netti consolidati ammontano a 1.290 €/mln, il margine operativo lordo si attesta a 413,7 €/mln che, al netto degli accantonamenti ai fondi, evidenzia un risultato operativo 341,5 €/mln.

Il risultato dopo le imposte evidenzia un risultato di 143,2 €/mln a fronte di un accantonamento netto per 86,5 €/mln a presidio del rischio generale dell'impresa.

Per quanto riguarda i dati della riscossione coattiva da ruoli erariali e previdenziali i flussi dell'esercizio sono di seguito riepilogati a confronto con gli obiettivi assegnati e i dati consuntivati nell'anno precedente.

(valori espressi in €/milioni)

RISCOSSIONI	Consuntivo anno 2007	Consuntivo anno 2006	Obiettivo anno 2007	2007 su 2006 %	2007 su obiettivo %
Ruoli erariali (Agenzie Entrate e Dogane)	3.282	1.816	2.092	181 %	157 %
Ruoli previdenziali (INPS-INAIL)	2.100	1.746	1.920	120 %	109 %
Totale Equitalia	5.382	3.562	4.012	151 %	134 %

Nel 2007 il gruppo Equitalia, attraverso il progressivo consolidamento della propria struttura organizzativa e il costante presidio della missione istituzionale affidatagli, ha intensificato l'impegno nel contrasto all'evasione da riscossione.

Il totale delle riscossioni conseguite al 31 dicembre 2007 da ruoli erariali e previdenziali risulta pari a 5,38 miliardi di euro. Lo scostamento percentuale tra le due performance dipende principalmente dalle procedure di riscossione adottate dall'INPS prima dell'iscrizione a ruolo.

Il dato 2007 confrontato con l'anno precedente registra un sensibile incremento che evidenzia il miglioramento della capacità di riscossione da parte del gruppo.


Considerando anche gli incassi da ruoli di altri enti pubblici statali e locali (Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo al 31 dicembre

2007 risulta superare i 6,7 miliardi di euro, come dettagliato nella seguente tabella di sintesi.

(valori espressi in €/milioni)

	Riscossioni anno 2007
Ruoli erariali (Agenzie Entrate e Dogane)	3.282
Ruoli previdenziali (INPS-INAIL)	2.100
Ruoli altri Enti statali	166
Ruoli Enti non statali	1.190
TOTALE EQUITALIA	6.738

Riscossione coattiva - Totale Ruoli - Anno 2007



L'aumento dei volumi di riscossione è in parte dovuto ai maggiori carichi affidati negli anni 2006 e 2007, anche se va sottolineata l'esigenza di un miglioramento della qualità dei ruoli per avvicinare sempre più il valore effettivo degli incassi all'ammontare delle somme affidate dai creditori.

I - RELAZIONE SULLA GESTIONE

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

La disciplina introdotta dal D.L. 203/2005 - che ha attribuito all'Agenzia delle Entrate la titolarità del servizio di riscossione tributi, ad Equitalia S.p.A. l'esercizio esclusivo di tali attività e agli agenti della riscossione le relative funzioni operative - ha fissato l'obiettivo primario dell'incremento dei volumi di riscossione.

L'atto di indirizzo ministeriale per gli obiettivi di politica fiscale nel triennio 2007/2009 indica, a tal fine, la razionalizzazione delle strategie di lotta all'evasione e il ricorso agli strumenti cautelari e di indagine previsti dal legislatore per assicurare la tutela della pretesa erariale e la rapidità della riscossione.

Coerentemente alla missione assegnata, nel 2007 si è raggiunta per la prima volta la riscossione del 10% delle somme erariali e previdenziali accertate, passando dai 2,5 miliardi di euro di riscossione nel 2005 ai 3,5 miliardi del 2006 fino ai 5,4 miliardi del 2007, con risultati omogenei su tutto il territorio nazionale. Il relativo dettaglio è esaminato nei paragrafi che seguono, con ripartizione dei dati, rappresentati per controparte, su base territoriale, societaria e per tipologia di procedura esecutiva.

Tale risultato appare tanto più significativo, in quanto ottenuto indipendentemente dall'applicazione di alcuni strumenti di esazione, introdotti dal D.L. 262/2006 e non ancora operativi per il 2007, in carenza dei relativi provvedimenti di attuazione.

Tale circostanza valorizza, in effetti, l'opera di coordinamento ed impulso della Capogruppo e l'impegno profuso dalle società partecipate e dal personale del Gruppo, che con dedizione ha condiviso e perseguito gli obiettivi assegnati.

Altro obiettivo fissato dalla riforma del 2005 e realizzato già dal primo esercizio di attività è quello del miglioramento dei rapporti con i cittadini, anche grazie alla riduzione, rispetto al recente passato, dell'utilizzo di mezzi invasivi, quali il fermo e l'ipoteca, per il recupero di somme di ridotta entità. Risultano, infatti, diminuiti i fermi amministrativi dei veicoli (poco più della metà dell'anno precedente, ma a parità di gettito), i pignoramenti (anch'essi dimezzati) e le iscrizioni ipotecarie.

Allo stesso tempo le società del Gruppo vengono considerate controparti professionalmente efficaci e ciò porta a riconsiderare l'opportunità di assumere comportamenti dilatori nel pagamento delle somme richieste. Si registra, infatti, un aumento della propensione dei debitori ad assolvere l'obbligazione prima dell'inizio della scadenza del termine di pagamento e delle procedure coattive.

Nel realizzare il disegno strategico e favorire un'ulteriore spinta verso l'assolvimento dei debitori, si è rafforzata la capacità delle strutture del Gruppo di aggredire il patrimonio degli evasori da riscossione, con particolare attenzione verso i soggetti iscritti a ruolo per debiti rilevanti. I risultati raggiunti testimoniano la bontà dell'azione

svolta: dai primi 606 debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro, sono stati recuperati ben 858 €/mln e, con specifico riferimento agli incassi da ruoli erariali (3.282 €/mln), la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (571 €/mln) rappresenta quasi il 18% degli importi riscossi.

Per raggiungere questi risultati sono stati creati appositi uffici centrali e periferici per la gestione delle "morosità rilevanti", presidiati da una specifica funzione di intelligence, ad alta specializzazione, cui è affidato il compito di effettuare dapprima una valutazione di massima sull'esigibilità del credito e, quindi, una puntuale strategia di riscossione per giungere, attraverso una a più azioni, alla riscossione del credito iscritto a ruolo in un arco temporale predefinito.

Questi importanti risultati sono stati ottenuti nonostante la difficile eredità che il gruppo Equitalia ha ricevuto dalle passate gestioni, in particolare, in alcune realtà territoriali, in cui si è dovuta fronteggiare una situazione di estrema criticità, sia sotto il profilo organizzativo e contabile, sia con riferimento al totale immobilismo riscontrato nella riscossione di ingenti carichi di ruolo affidati prima del passaggio delle aziende ad Equitalia.

In talune situazioni sono state riscontrate fattispecie di particolare gravità, già all'attenzione della Autorità Giudiziaria, ovvero ad essa sottoposte dai nuovi Amministratori, espressione di Equitalia. In entrambi i casi, naturalmente, le società del Gruppo si sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e contabile, per fornire tutti gli elementi utili alla prosecuzione delle indagini, con ciò impegnandosi in uno sforzo non comune, sicuramente superiore a quello, pur rilevante, che era preventivabile.

Per quanto riguarda i rapporti con gli enti locali, territoriali e non, si deve premettere che, nonostante la quota preponderante di mercato che le cessate concessionarie ricoprivano, tali rapporti non sempre erano impostati correttamente ed il livello qualitativo dell'attività svolta risultava insoddisfacente.

In tale ambito, la nuova filosofia di servizio punta a recuperare il rapporto di collaborazione con gli enti locali, orientandolo maggiormente alla qualità dei servizi resi in sinergia con il Gruppo ed alla possibilità di sfruttare al meglio un patrimonio di professionalità e mezzi altamente specializzati, in grado di ottenere significativi miglioramenti in termini di efficacia ed efficienza.

L'unificazione dei sistemi gestionali di Gruppo e il colloquio telematico offerto gratuitamente agli enti stessi consentiranno la tempestiva disponibilità dei flussi informativi, con ampliamento della qualità dei dati ricevuti. In tal modo gli enti locali, esclusivamente tramite strumenti informatici o via web, procederanno alla formazione e trasmissione dei ruoli, alla gestione dei provvedimenti di sgravio, sospensione e rateazione, nonché alla puntuale conoscenza delle attività di riscossione svolte da Equitalia sulle somme affidate per la riscossione.



Evoluzione della normativa di settore

Con riferimento alla normativa di settore che ha trovato applicazione nell'anno 2007 e nel I semestre 2008 si segnala quanto segue.

SOSPENSIONE PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 è stata data attuazione all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con decorrenza dal 29 marzo 2008.

Da tale data le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica - mediante il servizio offerto da Equitalia Servizi in collaborazione con Consip S.p.A. - se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento a fronte di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso affermativo, tali soggetti sospendono per trenta giorni l'erogazione del pagamento ed entro questo termine l'Agente della riscossione competente per territorio può procedere al pignoramento presso terzi.

Nel primo mese di applicazione della nuova misura le richieste di verifica ricevute da Equitalia Servizi sono state circa 180.000. Su tali richieste sono stati riscontrati oltre 5.000 soggetti inadempienti (con una percentuale quindi prossima al 3%), nei confronti dei quali sono stati sospesi pagamenti per un importo di oltre 190 milioni di euro. Tra le Regioni nelle quali è emerso il maggior numero di inadempimenti spicca il Lazio, con circa il 23% delle somme pignorabili su base nazionale.

PRIVILEGIO IRAP

E' modificato l'art. 2752 del codice civile ("Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali") estendendo il privilegio generale all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La ratio del legislatore è quella di riconoscere all'IRAP la qualifica di imposta statale diretta che svolge funzione finanziaria analoga a quella già riconosciuta all'ILOR. Si ricorda che la R.M. 5.4.2005, n. 41/E, prescriveva agli agenti della riscossione di richiedere l'ammissione al passivo del credito Irap iscritto a ruolo in via privilegiata, benché l'art. 2752 C.C., prima della sua novellazione, non menzionasse espressamente tale imposta.

COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ

Il 2007 ha visto l'introduzione di importanti provvedimenti normativi riguardanti i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e la sfera di applicazione della sanatoria delle irregolarità degli ex concessionari del servizio della riscossione (Legge n. 311/2004-Finanziaria 2005). In particolare, per le società del

Gruppo che hanno aderito alla sanatoria (art. 1 comma 426 e 426 bis della L. 311/04) viene stabilito che:

- ai sensi dell'articolo 39 del D.L. n. 159 del 1/10/2007 (convertito con la Legge n. 222 del 29 novembre 2007) possono essere trasmesse entro il 30 giugno 2008 le informazioni relative all'attività di riscossione dei ruoli formati dagli enti creditori con procedure non telematiche;
- ai sensi dell'art. 4 (quinques e sexies) del D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007 (convertito in legge n. 31/2008), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli affidati fino al 30 settembre 2007 dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2010 ed entro la stessa data potranno essere integrate le comunicazioni di inesigibilità presentate fino alla data del 1° marzo 2008;
- è fissato al 1° ottobre 2010 il termine triennale per l'esercizio da parte dell'ente creditore del controllo sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dalle società del Gruppo.

Per i ruoli comunali e provinciali, l'art. 1, comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha dettato una disposizione interpretativa, ai sensi della quale, per i tributi e le entrate di spettanza di tali enti:

- la citata sanatoria produce effetti esclusivamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (previste dagli articoli 47-53 del D. Lgs. n. 112/1999);
- le violazioni di cui all'art. 19 comma 2 D. Lgs. n. 112 del 1999 costituiscono causa di perdita del diritto al discarico per inesigibilità.

ESECUZIONE DEI RIMBORSI A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLE ISCRIZIONI A RUOLO

L'articolo 39, comma 8, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 ha modificato alcune disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di rimborso delle somme iscritte a ruolo, riconosciute indebite. Sono state, infatti, introdotte delle semplificazioni alle procedure di rimborso e sono stati rimodulati i termini entro i quali gli agenti della riscossione devono effettuare lo stesso rimborso.

INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 377/2007, ha stabilito che sugli agenti della riscossione grava l'obbligo di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento di cartellazione e notificazione, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la piena informazione del cittadino. Il gruppo Equitalia si è immediatamente adeguato a tale ordinanza.

Successivamente, il legislatore, introducendo il comma 4-ter all'art. 36 del D.L. n. 248/07, convertito con legge n. 31/2008, ha precisato che il mancato rispetto di tale obbligo determina la nullità della cartella di pagamento esclusivamente con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dal 1 giugno 2008.

ACCESSO AI DATI TRASMESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAGLI OPERATORI FINANZIARI

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18/12/06, emanato in attuazione dell'art. 35, comma 26 bis, D.L. 223/06 elenca i requisiti che devono possedere i dipendenti delle società del Gruppo per potere effettuare l'accesso - previa autorizzazione rilasciata dai loro direttori generali - ai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari (ex art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973), nonché ai restanti dati, detenuti da soggetti privati o pubblici, utili ai fini della riscossione mediante ruolo. Il Provvedimento inoltre prevede alcuni obblighi di comunicazione degli agenti della riscossione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Nel marzo 2007 sono stati inviati all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti abilitati all'accesso ai dati diversi da quelli trasmessi dagli operatori finanziari.

ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI RECAE DALL'ART. 2 DEL D.L. 262/06 IN MATERIA DI AGGI DI RISCOSSIONE

L'art. 17, comma 3, D. Lgs. 112/99 - modificato dall'art. 2, D.L. 262/06 - prevede l'emanazione di un Decreto Ministeriale, diretto a fissare la misura dell'aggio che grava sul debitore. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 17 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006, ha stabilito che, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno della notifica della cartella, l'onere dell'aggio di riscossione grava sul debitore nella misura del 4,65% dell'importo iscritto a ruolo.

L'INPS, con la nota del 16 gennaio 2007, alla luce di quanto disposto dalla normativa peculiare su compensi sui ruoli dell'Istituto (art 17, comma 5 bis, D. Lgs. 112/99 e D.M. 04/08/00), ha precisato che la disciplina degli aggi sarà la seguente:

RUOLI	Pagamenti entro 60 gg.	Pagamenti post 60 gg.
Ruoli rateizzati dall'origine, cartolarizzati e non (art. 32, c1, lett. b) D.Lgs. 46/99	Aggio complessivo: 7,15% A carico del debitore: 4,65% A carico INPS: 2,5%	A carico debitore: 7,15%
Ruoli cartolarizzati non rateizzati	Aggio complessivo: 7,15% A carico del debitore: 4,65% A carico INPS: 2,5%	Aggio "ordinario", differenziato per ambito (mediamente pari all'8%) interamente a carico del debitore
Altri ruoli	Aggio "ordinario" A carico del debitore: 4,65% A carico INPS: parte restante	Aggio "ordinario" interamente a carico del debitore

NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007 è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, da utilizzare per i ruoli consegnati all'Agente della Riscossione a decorrere dal 25/3/2007.

Il modello è stato realizzato con l'intento di fornire al debitore un'informazione più completa circa le modifiche apportate alla disciplina degli aggi di riscossione dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e dal Decreto 17 novembre 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In particolare sono state apportate modifiche alla parte dedicata alla notifica per effetto delle modifiche recentemente apportate all'art. 60, comma 1, D.P.R. 600/1973 - in materia di consegna della cartella a soggetti diversi dall'intestatario. E' stato, inoltre, previsto che nel frontespizio siano esposti distintamente gli importi dell'aggio complessivamente dovuto dal debitore - tanto nell'ipotesi di pagamento tempestivo, quanto in quella di pagamento tardivo - e l'importo iscritto a ruolo.

Inoltre, con l'art. 1 comma 148 Legge n. 244/2007 e art 36, comma 4-bis, D.L. n. 248/07 è stato modificato l'art. 19 del D. Lgs. 112/99, prevedendo che, per i ruoli consegnati successivamente al 31 ottobre 2009, la notifica delle relative cartelle debba avvenire entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, pena la perdita del diritto al discarico per inesigibilità.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E
CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 9/05/2007 ha stabilito che, alla luce della riforma del sistema di riscossione, le Direzioni Regionali non sono più tenute ad esercitare le attribuzioni in materia di legislazione antimafia - ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 252/1998 - attribuite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E del 27 dicembre 2002 che imponeva ai concessionari della riscossione di inviare, alla Direzione Regionale competente la comunicazione antimafia, entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro i trenta giorni successivi alla variazione del Consiglio di Amministrazione. La Direzione Regionale provvedeva ad inoltrare alla Prefettura competente la richiesta di informazioni riguardante l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'azienda concessionaria, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Inoltre la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 77794 del 9 maggio 2007 ha specificato che Equitalia S.p.A. (e non più le Direzioni Regionali) è tenuta all'effettuazione delle verifiche nei confronti degli agenti della riscossione.

**REVISIONE NELLA MISURA DEI COMPENSI DELLA REMUNERAZIONE
PER IL SERVIZIO F24**

L'Agenzia delle Entrate con propria nota del 29 maggio 2007 ha comunicato la variazione della misura del compenso spettante agli agenti della riscossione per ciascuna tipologia di delega F24 incassata, nei termini sotto riportati:

- compenso per ciascun pagamento F24 acquisito tramite CBI (e altre modalità telematiche) da €1,95 a €1,40;
- compenso per il modello F24 cartaceo da €2,30 ad €2,00;
- compenso per il modello F24 predeterminato cartaceo (compreso F24 predeterminato ICI privo di code-line) confermato in €1,65.

RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE

L'Agenzia delle Entrate, attraverso le note n. 34867 del 01/03/07 e n. 102962 del 20/06/2007 ha espresso parere contrastante con la riservata Ascotributi n. 1/2006 che forniva indicazioni relative ad alcune fattispecie di rimborso spese per procedure esecutive, con particolare riferimento al fermo di beni mobili registrati, agli interventi nelle procedure ordinarie ed alle quote ante riforma presentate in comunicazioni di inesigibilità ex art. 59 del D. Lgs. n. 112/1999. In dettaglio ha precisato che:

- la percezione dei diritti di notifica del preavviso di fermo è da considerarsi preclusa dall'entrata in vigore del D.M. 21/11/00;
- non può essere riconosciuto alcun rimborso delle spese esecutive sostenute dai concessionari e dagli agenti per gli interventi nelle esecuzioni immobiliari;
- in caso di inesigibilità fino all'entrata in vigore del D.M. 21/11/00, le società concessionarie hanno diritto al rimborso del 50% delle spese di cui al D.M. 16/11/93; dall'entrata in vigore del D.M. 21/11/00 le società concessionarie hanno diritto al rimborso del 100% delle suddette spese.

RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 giugno 2007 è stato rideterminato l'importo delle spese di notifica delle cartelle di pagamento. L'articolo 1 del citato decreto ha fissato in Euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute, dal debitore iscritto a ruolo, all'Agente della Riscossione. L'importo compete a decorrere dalla data del 23 luglio 2007, data dalla quale è possibile emettere le nuove cartelle di pagamento recanti debito aggiornamento.

ESONERO DALLA PRESTAZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL RIMBORSO DEI CREDITI IVA

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 198 del 10 agosto 2007 ha chiarito che, in materia di rimborsi IVA nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, gli Uffici Locali della stessa Agenzia possono riconoscere l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

RUOLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO DEI CREDITI ESTERI

L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 09.10.2007, ha modificato il contenuto del precedente provvedimento del 23.12.2005, recante norme procedurali

per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra gli stati membri dell'Unione Europea. Per i ruoli in oggetto gli agenti della riscossione trasmettono in via telematica le informazioni relative allo svolgimento delle attività e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente come da D.M. 22/11/99. Per alcuni tipi di ruoli dell'Agenzia delle Entrate, gli agenti della riscossione, se rilevano, sulla base delle risultanze dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), che il debitore iscritto a ruolo o i coobbligati risiedono in un altro Stato membro dell'Unione Europea, trasmettono all'Agenzia delle Entrate apposita segnalazione in via telematica entro i termini di prescrizione del credito, quali risultanti dal ruolo. Ove, invece, nello svolgimento dell'attività di riscossione dei ruoli in parola, l'agente ha formale notizia che il soggetto nei confronti dei quali si procede è titolare di beni situati sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea informa in via telematica l'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della comunicazione di inesigibilità.

CONVENZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA

Con proprio Decreto emanato il 18 luglio 2007 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 5, D.L. 30 settembre 2005 n. 203, con il quale è stato attribuito alla Guardia di Finanza il compito di fornire, nell'ambito del più ampio progetto di riforma del sistema di riscossione, un contributo operativo per il miglioramento delle attività di contrasto alla "evasione da riscossione". Ciò ha consentito la stipula di una convenzione, siglata a fine 2007, che prevede interventi della Guardia di Finanza, in materia di accertamenti patrimoniali incentrati sulla ricerca, elaborazione e fornitura di dati e notizie utili ai fini della riscossione e per l'affiancamento nei pignoramenti mobiliari.

RISCOSSIONE ICI

In materia di ICI, le novità salienti afferiscono alle seguenti previsioni:

- aumento delle agevolazioni su aliquote e ulteriore detrazione per ben precise categorie di immobili;
- modifica della percentuale del contributo da versarsi in favore dell'IFEL, in applicazione dell'art. 3 del D.M. Economia e Finanze 22 novembre 2005, dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille;
- con D.M. 3 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato approvato il nuovo bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'ICI, stabilendo l'obbligatorietà di utilizzare conti correnti postali appositi con indicazione univoca del comune di ubicazione dell'immobile e della dicitura "ICI". Per le società del Gruppo, tale prescrizione, implica la necessità di modificare radicalmente il processo di gestione dell'attività relativa, provvedendo ad aprire un nuovo c/c postale per ciascuno dei comuni per i quali si effettuerà la riscossione ICI nel 2008.

SOPPRESSIONE ANTICIPAZIONI EX SAC (ART. 36, c. 1, D.L. n. 248/07)

E' soppresso l'obbligo sancito dall'art. 9 D.L. 79/97 di effettuare entro il 30 dicembre di ogni anno, il versamento del 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

*Edm/o F***RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI ENTI LOCALI (ART. 36, c. 2, D.L. n. 248/07)**

E' riformulato il quinto comma dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97. La modifica è diretta ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007. La rinnovellata norma esclude la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale e consente ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l'iscrizione nell'albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore. E' inoltre abrogato il comma 6 del citato articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997. Tale ultimo comma, recando norme in ordine alle modalità di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, risultava ormai superfluo, in parte perché le norme richiamate non sono più in vigore (è il caso del D.P.R. n. 43 del 1988) e in parte perché la disciplina è già richiamata in altri provvedimenti (come il D.P.R. n. 602 del 1973, il D. Lgs. n. 112 del 1999, il D.L. n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 265 del 2002). Tuttavia il secondo comma dell'art. 36 del D.L. 248/07, per evitare incertezze, ha ribadito quanto esplicava il comma soppresso.

DILAZIONE DEL PAGAMENTO (ART. 1 CC. 126 E 145 L. 244/07 - ART. 36 C. 2 BIS E C. 4 D.L. 248/07)

A far data dal 1° marzo 2008, la Legge 31/08, rivisita fortemente l'istituto della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, attribuendo direttamente il potere di rateazione alle società del gruppo Equitalia, modificando in modo sostanziale l'art. 19 D.P.R. 602/73. Il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia in presenza di iscrizioni a ruolo di importo superiore a 50 mila euro, anziché a 25 mila euro. Oltre che scegliere una garanzia fideiussoria, i contribuenti che richiedono una dilazione del pagamento di importi superiori a tale soglia possono optare, alternativamente:

- per l'iscrizione di un'ipoteca legale a norma dell'art. 77 del medesimo D.P.R.;
- per l'iscrizione di un'ipoteca volontaria di primo grado, su immobili di esclusiva proprietà degli stessi debitori o di terzi, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo;

La dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, nelle ipotesi di temporanea obiettiva difficoltà del debitore, può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate.

1
V